

REGOLAMENTO GENERALE

Per l'attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle Nascite, de' Matrimonj e delle Morti, in esecuzione del Codice Napoleone.

C A P O I.

Disposizioni generali, e comuni a tutti tre i Registri.

Art. 1. **O**gni Comune ha i suoi particolari Registri degli Atti dello Stato Civile relativi alle nascite, ai matrimonj ed alle morti, in conformità del disposto dal Codice Napoleone.

Questi Registri, ne' Comuni di prima e seconda classe, serbansi nel Locale della Municipalità. Uno dei Savj nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile è specialmente incaricato della formazione e custodia di tali Registri.

Si assegnerà uno o più impiegati secondo il bisogno, che sotto la responsabilità del Savio attenda ai Registri medesimi, a senso dell' Art. 38 Tit. 5 del Decreto Imperiale e Reale 8 Giugno 1805.

2. Nei Comuni di terza classe se non vi ha un locale pubblico ove custodire i Regi-